



CITTÀ
DI ANDRIA

CITTÀ DI ANDRIA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	
07 LUG. 2017	
ARRIVO	
Prot. n.	del

Prot. 56591

Num. Ord. Del Corno

17 LUG. 2017

Li
**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

Oggetto:

Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici ex art. 14 D.P.R. 380/01.
Ampliamento e adeguamento della struttura, destinata a "Canile-Rifugio", esistente su
terreno agricolo ubicata in territorio di Andria, c.da "Guardiola-San Lizio", censito al Catasto
Terreni al Fg. 82, p.lla 30, di proprietà De Nigris Brigida.

Fogli aggiunti n. _____



[Signature]
Il Responsabile Settore

[Signature]
Visto per presa visione l'Assessore

SETTORE AFFARI GENERALI ed ISTITUZIONALI

- La proposta è pervenuta il _____
- Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- La presente proposta viene trasmessa alla _____ commissione Consiliare Permanente il _____, ai sensi del Vigente Regolamento
- La _____ Commissione Consiliare Permanente il _____ ha espresso parere _____

La deliberazione diviene esecutiva

- a) Decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va da l _____ al _____
- b) Immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.to L. vo 26/7/00

1. Sulla proposta di cui innanzi è stata adottata la deliberazione di Consiglio Comunale n° _____ in data _____ ore _____
2. Assenti: _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____

PREMESSO che:

- 1) la ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida con sede ad Andria alla c.da Guardiola – San Lizio, è titolare dell'autorizzazione n. 678, rilasciata, per subingresso mortis causa, dal Comune di Andria il 15/12/2006, per l'utilizzo di una struttura sita ad Andria alla c.da Guardiola – San Lizio adibita a Rifugio per cani con una capienza complessiva pari a 308 esemplari così ripartiti:
 - n. 102 cani ospitabili in un primo modulo;
 - n. 186 cani ospitabili in un secondo modulo a stabulazione libera;
 - n. 20 cani ospitabili in un terzo modulo come canile sanitario, (tale ultimo modulo risulta in deroga alla normativa di settore, non sussistendo i requisiti necessari, giusta autorizzazione del Sindaco di Andria prot. DP4/A60 rilasciata il 6/4/2001 al de cuius);
- 2) il Servizio Veterinario della ASL BAT con nota indirizzata al Sindaco e al Settore Ambiente del 19/12/2013, pervenuta al Protocollo Generale del Comune di Andria il 23/12/2013 al n. 99775 (inviata a SUAP in data 15/1/2014 con nota prot. 2898), invitava il Comune di Andria a revocare la predetta autorizzazione in quanto a seguito di sopralluogo effettuato presso la struttura in data 17/12/2013 sulla base di apposita check-list del servizio regionale PATP era emerso quanto segue:
 - *modifica dei recinti dal numero 1 al numero 20 con riduzione della loro superficie per realizzare un corridoio di servizio centrale con accessi opposti a quelli autorizzati e privi di copertura;*
 - *riduzione del numero dei recinti da 20 a 18;*
 - *manca di cucce e giacigli presso alcuni recinti nella quantità e/o qualità adeguata per il benessere animale;*
 - *realizzazione abusiva di pensiline adibite a deposito di attrezzi e di 3 box a stabulazione fissa sprovvisti di collegamento allo scarico dei rifiuti causando all'atto del lavaggio la dispersione sul terreno circostante degli stessi;*
 - *utilizzo diverso dei tre locali da adibire a mediche: deposito disinfettanti, e deposito mangimi (due di questi adibiti a dormitorio privi dei requisiti necessari);*
 - *installazione abusiva di un container utilizzato come deposito mangime;*
 - *presenza su alcune recinzioni e porte di asperità potenzialmente dannose per gli operatori oltre che per gli animali;*
 - *utilizzo di un modulo come canile sanitario in assenza dei requisiti minimi, in deroga alla norma;*
- 3) in data 24/01/2014 con nota prot. 6193 notificata in par data veniva pertanto avviato il procedimento di revoca dell'autorizzazione;
- 4) in data 11/09/2014 con nota prot. 70797 la sig.ra De Nigris Brigida, in qualità di titolare della ditta, inviava domanda di P.U.A. per la realizzazione degli interventi di adeguamento ai sensi della D.G.R. n. 6082/95 del canile rifugio ubicato in territorio di Andria, c.da "Guardiola-San Lizio", censito al N.C.T. al Fg. 82, p.lla 30, **in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001;**
- 5) **con delibera di G.R. n. 32 del 20/1/2015**, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 25 del 18/02/2015, venivano approvati, a modifica della precedente delibera di G.R. 2/12/95 n. 6082 "Criteri per la costruzione o risanamento dei canili sanitari (ex art. 8 L.R. 12/95) e per la realizzazione dei Rifugi (ex art. 9 LR 12/95)" i **"Requisiti strutturali e funzionali per i canili sanitari e rifugi di nuova costruzione e ristrutturazione/adeguamento delle strutture preesistenti"**
- 6) in data 5/02/2015 si svolgeva una Conferenza di Servizi nella quale veniva ribadita la necessità dell'adeguamento dei canili esistenti alla delibera di G.R. n.32 del 20/01/2015 e si concordava di richiedere alla Regione Puglia una moratoria al fine di consentire il funzionamento delle stesse strutture in attesa del loro adeguamento da concludere entro sei mesi, stante l'accertato benessere animale;

- 7) il Settore Sportello Unico Edilizia nell'ambito del procedimento unico ex art. 7 d.P.R.160/2010, a seguito di apposita richiesta del SUAP prot. 84636 del 21/10/2014, esprimeva con nota del 02/04/2015 prot. 29612, il seguente parere endoprocedimentale esclusivamente in merito agli aspetti edilizio-urbanistici:

L'istanza presentata dalla Ditta in oggetto attiene all'esecuzione di opere di ampliamento e di adeguamento, così come descritti nell'allegata relazione tecnica a firma del dr. Arch. Luca Minenna, all'interno di una preesistente struttura destinata a "Canile-Rifugio", posta in territorio di Andria su terreno agricolo ubicato alla Contrada "Guardiola – San Lizio", censito al N.C.T. al fg. n.82, p.lla n.30., munita dei seguenti titoli abilitativi: C.E. n. 15 del 30/01/1996 (P.E.n.196/95) – Autorizzazione n. 8/F del 12/06/1997 (P.E. n.99/96/AU) – D.I.A. del 27/11/1997 - D.I.A. del 15/09/1998 - D.I.A. del 13/07/1999 - D.I.A. del 01/02/2000 e D.I.A. del 26/09/2006;

sotto l'aspetto edilizio/urbanistico, considerata la zona urbanistica ("E1" di P.R.G.) ove è localizzata la struttura esistente e premesso che lo Strumento Urbanistico vigente non individua zone destinate alla realizzazione di "canili e rifugi", si rileva: che le opere di ampliamento proposte in progetto non rispettano i parametri prescritti all'art. 4.12 delle N.T.E vigenti, con specifico riferimento a: Iff.-Indice di fabbricabilità fondiaria, Df.-distanze tra fabbricati e Dc.-Distanza dai confini; l'art. 14 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. consente la deroga, nel rispetto delle norme igienico/sanitarie, per i limiti di densità edilizia e distanza tra fabbricati, previa deliberazione del Consiglio Comunale per Impianti di "interesse pubblico".

Si evidenzia inoltre, che una parte dell'area su cui insiste il canile/rifugio risulta interessata dalla realizzazione di una strada provinciale; tale area risulta esclusa da alcuna modifica del progetto in parola.

Per quanto sopra esposto, pertanto, SI RINVIA a codesto Settore la valutazione dell'interesse pubblico ai fini dell'applicazione dell'art. 14 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. (permesso di costruire in deroga) e SI EVIDENZIA LA NECESSITÀ dell'adeguamento del progetto al disposto della Delibera di Giunta Regionale n.32 del 20/01/2015 relativa ai criteri per la costruzione o risanamento dei canili sanitari e per la realizzazione dei rifugi.

- 8) con nota dell'8 aprile 2015 prot. 30994, il SUAP richiedeva alla ditta De Nigris Brigida, **l'adeguamento del progetto al disposto della delibera di G.R. n. 32 del 20/1/2015;**
- 9) con nota del 14/4/2015 prot. 32668 il SUAP invitava il SUE a richiedere chiarimenti e precisazioni, direttamente al Settore Ambiente, competente al servizio di mantenimento e cura dei cani randagi del comune di Andria in merito agli aspetti riguardanti l'interesse pubblico sotteso alla deroga;
- 10) con PEC del 7/9/2015 prot. 74752 la ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida trasmetteva la documentazione tecnica (relazione, grafici) inerente il progetto di adeguamento del rifugio e del canile sanitario in base alla D.G.R. 32/2015 e la richiesta di permesso di costruire in deroga, ai sensi dell'art. 14 del TU Edilizia;
- 11) il SUAP trasmetteva al SUE il 9/9/2015 con nota prot. 75160 i nuovi elaborati grafico-progettuali di adeguamento alla Delibera di Giunta Regionale n. 32/2015 per l'espressione del parere endoprocedimentale di competenza;
- 12) il Servizio Ambiente, con nota prot. 85837 dell'8/10/2015 a riscontro delle note prot. 34314 del 20/04/2015 e prot. 80292 del 24/09/2015 inviate dal SUE per chiedere di illustrare le ragioni che spingono a considerare l'impianto di che trattasi di **interesse pubblico**, forniva una generica motivazione in ordine a tale richiesta, senza produrre alcuna argomentazione specifica e sostanziata, utile a far considerare l'impianto in questione di "interesse pubblico";
- 13) con Determinazione Dirigenziale n.2817 del 9 novembre 2016 il Dirigente del Settore Sviluppo Economico del Comune di Andria procedeva alla revoca dell'autorizzazione n. 678 rilasciata dal Comune di Andria il 15/12/2006;
- 14) in data 9/01/2017 la ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida depositava ricorso al TAR Puglia Bari, per l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, previa sospensione della suddetta Determinazione;
- 15) con sentenza n. 69/2017 resa nella Camera di Consiglio del 8 febbraio 2017, pubblicata il 9/2/2017, il T.A.R. PUGLIA – Sede di Bari – Sezione I ha accolto l'istanza cautelare avanzata dalla ricorrente per il riesame del provvedimento impugnato, per le motivazioni che si riportano integralmente: *"meritevole di accoglimento, tenuto conto dell'ampia attività amministrativa svolta da parte ricorrente al fine di ottenere la regolarizzazione sotto l'aspetto edilizio urbanistico dei manufatti esistenti cui ha incontestatamente fatto seguito l'inerzia degli organi preposti (SUE – SUAP- Settore Ambiente e settore Sviluppo Economico). Considerato in altri termini che la già individuata ipotesi della deroga prevista dall'art. 14 DPR 380/2001 appaia*

essere il corretto strumento per la definitiva sistemazione della vicenda amministrativa in esame”;

- 16) con nota prot. 103632 del 24/11/2016, il S.U.E., nel ribadire quanto già esplicitato nella nota prot. n. 29612 del 02/04/2015 in merito agli aspetti edilizio-urbanistici, inviava al SUAP, per una fattiva collaborazione diretta alla definizione del procedimento, lo schema di proposta di delibera di C.C., da integrare e/o modificare con le considerazioni da parte del Settore competente, in ordine all'interesse pubblico sotteso alla concessione della deroga ex art. 14 D.P.R. 380/01;
- 17) con nota prot. 30779 del 07/04/2017 il Settore SUAP, ancora una volta invitava il Servizio Ambiente ad esprimere le valutazioni sull'*interesse pubblico*, evidenziando che l'istituto della deroga è uno strumento giuridico di carattere eccezionale, giustificato dalla necessità di soddisfare esigenze straordinarie, da far emergere in maniera chiara e puntuale, evidenziando, altresì che il servizio di mantenimento e cura dei cani randag potrebbe essere garantito anche da altri soggetti operanti nel Settore;

VISTA la nota del dirigente Settore 3- Servizio Ambiente e Verde Pubblico prot. 36949 del 02/05/2017 in riscontro alla succitata nota del SUAP prot. 30779/2017, che testualmente si riporta:

“Nel riscontrare le note del Dirigente del SUAP prot. omissis e prot. 30779 del 7 aprile 2017, si richiamano le Ordinanze n. omissis e n. 69/2017 del TAR Puglia, con le quali sono state accolte le istanze cautelari della ditta omissis e della ditta Favullo di De Nigris Brigida, ai fini del riesame dei provvedimenti di revoca delle autorizzazioni al rifugio per cani che nelle motivazioni evidenziano che la “già individuata ipotesi della deroga prevista dall’art. 14 DPR 380/2001 appaia essere il corretto strumento per la definitiva sistemazione della vicenda amministrativa in esame”.

A tal proposito, l’interesse pubblico alla realizzazione degli interventi di cui all’oggetto, dovrà essere valutato in seno al procedimento di cui all’art. 14 de’ DPR 380/2001, il quale prevede anche l’interessamento del Consiglio Comunale, a seguito di adeguata istruttoria a cura del responsabile del Procedimento, che non può non tenere conto delle risultanze delle conferenze di servizi che si sono tenute a riguardo, in presenza dei dirigenti interessati, tra cui l’attuale Dirigente del SUE e del SUAP, nonché della sentenza della Corte Costituzionale n. 285 del 2016 e della informativa della Regione Puglia prot. AOO152 del 18/01/2017 oltre che delle citate ordinanze cautelari”

Vista la relazione del Responsabile del Settore 1 - Intervento Edilizio Commerciale - Sviluppo Economico SUE – SUAP – Agricoltura, dalla quale risulta che:

“La zona urbanistica ove è localizzata la struttura esistente oggetto degli interventi è classificata Zona “E1” di P.R.G.

Lo Strumento Urbanistico vigente non individua zone destinate alla realizzazione di “canili e rifugi”, né tantomeno i parametri urbanistici ed edilizi per realizzare tale struttura. La Delibera di Giunta Regionale n. 6082/1995 stabilisce i criteri per la costruzione dei canili (ex art. 8 L.R. 12/1995) e per la realizzazione dei rifugi (ex art. 9 L.R. 12/1995), e la successiva Delibera di Giunta Regionale n. 32 del 20/01/2015, stabilisce ulteriori requisiti strutturali e funzionali per i canili sanitari e rifugi di nuova costruzione e ristrutturazione/adeguamento delle strutture preesistenti.

Il progetto proposto per l’adeguamento secondo la Delibera di Giunta Regionale n. 6082/1995 modificata dalla D.G.R. n. 32/2015, è strutturato per una capienza massima di 200 unità capi (cani) distinti in n. 60 capi in box a stabulazione fissa, n. 20 capi in box isolamento, n. 120 capi in box a stabulazione libera con dotazione minima di n. 3 capi per Isolamento. Si prevede l’edificazione di un vano adibito a deposito con adiacente deposito mangime oltre ad un vano mediceria e annessi servizi igienici, spogliatoio, il tutto come da grafici allegati alla richiesta redatti dall’Arch. Luca Minenna.

Una parte dell’area su cui insiste il canile/rifugio risulta interessata dalla realizzazione di una strada provinciale; tale area risulta esclusa da alcuna modifica del progetto in parola.

Le opere di ampliamento proposte in progetto non rispettano i parametri prescritti all’art. 4.12 delle N.T.E vigenti, con specifico riferimento a: Iff.-Indice di fabbricabilità fondiaria, Df.-distanze tra fabbricati e Dc.-Distanza dai confini.

In mancanza della disciplina comunale, è possibile attivare l'istituto del Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", che testualmente recita: "Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.lgs.vo 29.10.1999 n. 490, e delle altre norme di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia". Lo stesso articolo specifica, di seguito, i limiti di operatività della deroga stabilendo che "la deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del DM 02.04.1968 n. 1444".

La vigente normativa regionale attribuisce ai Comuni la competenza in materia veterinaria e la prevenzione del randagismo; in particolare L.R. 12/1995, attribuisce ai Comuni (che le esercitano mediante le ASL) le funzioni in materia veterinaria e la prevenzione del randagismo; per la realizzazione dei canili sanitari, l'art. 8 della stessa legge prevede che: "I Comuni, singoli o associati, provvedono alla costruzione o al risanamento dei canili sanitari esistenti...". Per i rifugi il successivo art. 9 demandava all'Assemblea Regionale, nel periodo dei successivi sei mesi, l'individuazione dei comuni ove ubicarli. Con successiva L.R. n. 4/2010, in particolar modo con l'art. 45, veniva integrato l'art. 14 della predetta L.R. 12/1995 con il punto 2 bis, precisando che "il ricovero e la custodia dei cani sono assicurati dai comuni mediante apposite strutture; la gestione è esercitata in proprio o affidata in concessione".

*Ai fini della **valutazione dell'interesse pubblico**, valutazione necessaria a giustificare sul piano urbanistico la deroga alle regole poste dallo strumento urbanistico, il Servizio Ambiente con nota prot. 85837 dell'8/10/2015 ha fornito una generica motivazione in ordine a tale richiesta, senza produrre alcuna specifica motivazione.*

In riferimento, invece, alla nota del dirigente Settore 3- Servizio Ambiente e Verde Pubblico prot. 36949 del 02/05/2017 si rileva che nelle Conferenze di servizi tenute per affrontare le problematiche del randagismo canino da ultimo quella del 22 dicembre 2016, è emerso che quella del randagismo in generale è una problematica complessa che riveste carattere di emergenza sanitaria e di tutela della collettività, riconducibile ad un interesse della salvaguardia pubblica e privata incolumità oltretutto a scongiurare anche e soprattutto il maltrattamento animale. Nella predetta conferenza di servizi è emerso inoltre, che il settore Ambiente aveva esperito una indagine esplorativa per la ricerca di soggetti ai quali affidare il servizio di ricovero e mantenimento di cani randagi per il comune di Andria e che al comune di Andria era pervenuta la disponibilità di una altra ditta autorizzata alla gestione di un rifugio autorizzato in un altro comune della provincia BAT, su parere del servizio SLAV area C preposto al rilascio di pareri per strutture di ricovero quali canili e pensioni diverse da quelle destinate alla detenzione dei cani randagi.

La Corte costituzionale con sentenza n. 285 del 2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-bis della legge della Regione Puglia 3 aprile 1995, n. 12 (Interventi per la tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo), nella parte in cui non consente a soggetti privati, che garantiscono la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti, di concorrere all'affidamento di servizi di gestione di canili e gattili, per cui il servizio di mantenimento e custodia di cani può essere affidato a qualsiasi impresa che svolge l'attività in una struttura privata.

*Quindi, allo stato attuale, **non è emerso l'interesse pubblico** quale presupposto dell'istituto giuridico della deroga; infatti non vi è in alcun modo certezza che la struttura Rifugio per la quale si chiede la deroga, una volta adeguata, verrà adibita per le finalità di gestione dei cani di competenza del comune di Andria. Peraltro il Settore Lavori Pubblici-Manutenzioni-Ambiente ha indetto con determinazione dirigenziale n. 997 del 28/4/2017 una gara ad evidenza pubblica per individuare nel territorio della BAT un operatore economico a cui affidare il servizio di cura e mantenimento di 255 cani randagi accalappiati nel comune di Andria divisi in tre lotti da 85 posti ciascuno in modo da garantire la massima partecipazione ai soggetti economici presenti sul*

territorio. La predetta gara è attualmente in pubblicazione sul sito del comune di Andria al link Gare e Appalti.

Tra l'altro la deroga alla densità edilizia prescritta dallo strumento urbanistico è facilmente superabile attraverso l'asservimento di altri suoli che possano concorrere allo sviluppo della volumetria richiesta, mentre per quanto riguarda la deroga alle distanze, la stessa è superabile attraverso diversa soluzione progettuale.

Considerato pertanto che il rilascio della concessione in deroga “costituisce una facoltà eccezionale riconosciuta all'amministrazione comunale per il perseguimento di un interesse pubblico preminente”: **i relativi presupposti (in particolare proprio la ricorrenza di tale interesse) “devono essere accertati in modo puntuale e rigoroso”** poiché **“la concessione in deroga costituisce un provvedimento eccezionale ed a contenuto singolare, assunto cioè per soddisfare specifici interessi pubblici sulla base di valutazioni contingenti e dotate di eccezionalità che giustificano nella situazione concreta l'inosservanza delle disposizioni contenute negli atti di programmazione.** (in motivazione Cons. di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6136)

In conclusione si ritiene pertanto, non sussistendo i motivi di interesse pubblico ai fini dell'applicazione dell'istituto previsto dall'art. 14 del D.P.R. 380/01, che la deroga edilizia richiesta dalla ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida per l'adeguamento del canile rifugio sito ad Andria alla contrada Guardiola - San Lizio, non può essere concessa .

RITENUTO di condividere e fare proprio il contenuto della suddetta relazione tecnica del Dirigente del Settore 1;

CONSIDERATO che la deroga edilizia presuppone che sia prioritariamente riconosciuta la sussistenza dello specifico interesse pubblico ad essa sotteso, per verificare se possa essere reputato prevalente rispetto a quello perseguito dalla pianificazione urbanistica e che, allo stato, non sono ancora emersi i motivi di interesse pubblico ai fini dell'applicazione dell'istituto della deroga così come richiesto dall'art. 14 del D.P.R. 380/01.

VISTI

- il vigente Piano Regolatore Generale e le sue Norme Tecniche di Attuazione;
- il D.M. 1444/1968;
- la legge 1150/1942;
- il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere **favorevole** reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Settore 1, in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione,

DATO ATTO che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta impegno di spesa e non ha riflessi sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio del comune;

DELIBERA

1) **di ritenere** le premesse parte integrante del presente deliberato;

2) **di non concedere**, per le motivazioni espresse in narrativa, alla ditta Favullo Francesco di De Nigris Brigida la **deroga** agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art.14 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., richiesta finalizzata al rilascio del provvedimento unico autorizzativo per la realizzazione

dell'intervento edilizio di ampliamento e adeguamento alla Delibera di Giunta Regionale n. 32/2015, della preesistente struttura destinata a "Canile-Rifugio", posta in territorio di Andria su terreno agricolo ubicato alla Contrada "Guardiola – San Lizio", censito al N.C.T. al fg. n.82, p.lla n.30, munita dei seguenti titoli abilitativi: C.E. n. 15 del 30/01/1996 (P.E.n.196/95) – Autorizzazione n. 8/F del 12/06/1997 (P.E. n.99/96/AU) – D.I.A. del 27/11/1997 - D.I.A. del 15/09/1998 - D.I.A. del 13/07/1999 - D.I.A. del 01/02/2000 e D.I.A. Del 26/09/2006, come dagli elaborati progettuali redatti dall'Arch. Luca Minenna, e trasmessi con nota PEC del 7/9/2015 prot. 74752,

3) **di incaricare** il Dirigente del Settore 1 alla conclusione del procedimento edilizio avviato su istanza della Ditta De Nigris Brigida;

4) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 34 del T.U.E.L., n. 267/2000, dando atto che lo stesso non comporta impegno di spesa.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

Parere non favorevole, per quanto di competenza, alla richiesta di deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 380/01, giusta relazione allegata

Il Funzionario amministrativo in P.O.

Il Funzionario Tecnico in P.O.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

17 MAG 2017

li,



Il Responsabile di Settore

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

li,

Il Responsabile di Settore